

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

08 MAG. 2001

=====

ADDI' **08 MAG. 2001**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: Dionisi - BARGANO

DELIBERAZIONE N° 637

OGGETTO: _____ Reg. (CE) n.1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio
2000-2006. Disposizioni per l'applicazione delle misure I.1 - I.3 - I.4 - II.1 - II.2 Az.S1 - II.3 - II.4 - II-5 - II 6
- II.8 - III.1 -az. F.8 - III.3 - III.4 - III.5. AVVISO PUBBLICO per la raccolta di ulteriori domande.





634

8 MAG. 2001

OGGETTO: Reg. (CE) n.1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'applicazione delle misure I.1 - I.3 - I.4 - II.1 - II.2 Az.S1 - II.3 - II.4 - II.5 - II.6 - II.8 - III.1 - az. F.8 - III.3 - III.4 - III.5. AVVISO PUBBLICO per la raccolta di ulteriori domande.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

CONSIDERATO che il Reg. (CE) n.1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), prevede la redazione di Piani di Sviluppo Rurale per programmare gli interventi consentiti nel periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1727 del 18.7.2000, vistata dal Commissario di Governo nella seduta del 27 luglio 2000 verbale n.1338/2, assunta con i poteri del Consiglio regionale riguardante l'approvazione della versione definitiva del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 per "Consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio" (PSR), che recepisce tutte le indicazioni emerse nella fase di partenariato e ricomprende tutte le modifiche e integrazioni intervenute nel negoziato, pubblicata sul sup. ord. n. 4 al BURL n. 25 del 09/09/2000;

VISTA la Decisione C(2000) n. 2144 del 20.7.2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il predetto PSR;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 1.8.2000, n.15 con la quale è stata ratificata la richiamata D.G.R. n.1727/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2007 del 26 settembre 2000, con la quale sono stati approvati gli avvisi pubblici per la prima raccolta delle istanze di finanziamenti, contributi e premi da parte dei beneficiari previsti nel P.S.R., relativamente alle misure I.1 - I.2 - I.3 - I.4 - II.1 - II.2 Az.S1 - II.3 - II.4 - II.5 - II.6 - II.8 - III.1 - III.3 - III.4 - III.5 (pubblicati sul sup. ord n. 4 del 25/10/2000 al BURL n. 29 del 20/10/2000) ed i cui termini utili per la presentazione delle domande e dei progetti sono scaduti il 28 febbraio 2001;

VISTA la determinazione dipartimentale n. 1193 del 20 novembre 2000, adottata ai termini della predetta deliberazione n. 2007/2000, con la quale è stata approvata la modulistica tecnica per la presentazione delle istanze di finanziamento ed in particolare è stato rivisto il modello unico di domanda, i fascicoli di misura/azione e sono stati definiti alcuni allegati tecnici per le misure I.1 (piani di miglioramento e bilancio aziendale), I.4 (schede operative e fac-simile contratti di conferimento) e III.1 (modulistica regionale);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2617 del 27 dicembre 2000 pubblicata sul BURL n. 2 del 20 gennaio 2001 con la quale sono state definite alcune specificazioni operative per la presentazione delle domande e dei progetti ai fini dell'applicazione delle varie misure di intervento del PSR;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 464 del 3 aprile 2001, in corso di pubblicazione, con la quale sono state definite, relativamente alle misure gestite sotto la diretta responsabilità dell'Assessorato all'Agricoltura, le procedure per il trattamento delle domande e dei progetti ed il modello organizzativo regionale per l'attuazione del sistema di gestione e dei controlli;

VISTO il regolamento (CE) n. 649/2001 della Commissione Europea del 30 marzo 2001 recante "deroga, relativamente alle misure agroambientali, al regolamento (CE) n. 1750/99", con il quale è stato introdotto un coefficiente di correzione sulla base del quale ricalcolare le Unità di Bestiame Adulto (UBA), rilevate in azienda nel periodo di riferimento, ai fini della determinazione del fattore di densità;

CONSIDERATO che in applicazione del citato reg. (CE) n. 649/2001 il rapporto UBA/SF (Superficie Foraggiera), dichiarato dal richiedente nella domanda presentata (DGR 2007/2000) per l'adesione alle misure III.1 (Misure Agroambientali) o per l'aggiornamento degli impegni assunti ai sensi del reg. (CEE) n. 2078/92, può essere ridotto del 20% (fattore di correzione = 0.80) ed il valore così ricalcolato costituisce elemento di riferimento per le verifiche istruttorie di ammissibilità, tenendo conto che tale riduzione può essere applicata esclusivamente per l'annualità 2001;

CONSIDERATA la nota del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali n. 1333 del 23 febbraio 2001 con la quale è stato comunicato alle Regioni interessate che, in deroga a quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1750/99, è stato approvato nella seduta del Comitato STAR del 21 febbraio 2001 una proposta di regolamento inerente la possibilità per

IL DIRETTORE

Dr. Armando Fellicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Fannarilli

634

8 MAG. 2001

gli Stati Membri di assumere nuovi impegni nel quadro del regime di sostegno allo sviluppo per razze in pericolo di estinzione ammissibili in virtù di precedenti regimi di aiuto (reg. CEE n. 2078/92);

CONSIDERATO che la proposta di regolamento di cui al capoverso precedente, attualmente in fase di formale approvazione e pubblicazione consentirebbe agli allevatori in possesso di equini di razza "Tiro Pesante Rapido (TPR)", "Tolfetano" e "Maremmano" e di bovini di razza "Maremmiana", di sottoscrivere fino al 31/12/2001 nuovi impegni quinquennali nell'ambito del regime di sostegno di cui all'azione F.8 "Tutela della biodiversità animale" della misura III.1 "misure agroambientali";

RITENUTO nelle more dell'approvazione formale della proposta di regolamento di procedere alla raccolta delle domande, nel rispetto delle condizioni e delle modalità già previste per l'azione F.8 della misura III.1 di cui all'avviso pubblico approvato con la richiamata DGR 2001/2000, subordinando l'ammissibilità delle stesse alla definitiva approvazione ed alla relativa pubblicazione del medesimo regolamento;

TENUTO CONTO delle numerose richieste pervenute dalle varie Organizzazioni Professionali e da altri Organismi rappresentativi degli operatori del settore agricolo e del mondo rurale, nonché dei complessi meccanismi di gestione e sorveglianza finanziaria del PSR (cofinanziamento del FEOGA-Garanzia), che basandosi esclusivamente su una gestione di cassa inducono, soprattutto nella fase di avvio del Piano, la costituzione di un ampio parco progetti tale da alimentare un flusso continuo della spesa certificabile;

CONSIDERATO che per la misura I.2 "Insediamento giovani agricoltori" è opportuno rinviare ad uno specifico provvedimento per consentire la raccolta di nuove domande;

VISTE le seguenti misure (o azioni) del P.S.R.:

- I.1 Investimenti nelle aziende agricole
- I.3 Formazione
- I.4 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- II.1 Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini
- II.2, Azione S1, Incentivazione delle attività turistiche
- II.3 Miglioramento commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità
- II.4 Gestione delle risorse idriche
- II.5 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura
- II.6 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
- II.8 Miglioramento fondiario
- III.1 Misure agroambientali - Azione F.8 Tutela della biodiversità animale
- III.3 Imboschimento delle superfici agricole
- III.4 Altre misure forestali
- III.5 Tutela dell'Ambiente in relazione all'agricoltura, alla selvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali;

RITENUTO di procedere ad una nuova raccolta di domande e progetti esclusivamente per le misure (o le azioni) indicate al punto precedente e che tale raccolta dovrà effettuarsi entro le ore 18 del 2 luglio 2001;

CONSIDERATO che per le condizioni, le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati si farà riferimento alle disposizioni già introdotte ed utilizzate negli avvisi pubblici di ciascuna misura di cui alla richiamata DGR n. 2007 del 26 settembre 2000, tenuto conto delle specificazioni operative intervenute successivamente alla approvazione della stessa, di seguito richiamate, nonché di ulteriori disposizioni definite con la presente deliberazione;

CONSIDERATO che per la presentazione delle domande dovrà essere utilizzata la modulistica approvata con la citata determinazione dipartimentale n. 1193 del 20 novembre 2000, già utilizzata nel precedente avviso pubblico, che sarà anche disponibile sul sito Internet dell'Assessorato (<http://regione.lazio.stm.it>), relativa a tutte le misure per le quali si procede alla raccolta delle domande con l'eccezione della misura III.1 - Azione F.8 per la quale dovrà essere utilizzato il modello di domanda reso disponibile dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA), reperibile presso le sedi periferiche del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale (Uffici Speciali Decentrati dell'Agricoltura);

RITENUTO opportuno ribadire che la presentazione delle domande (modello unico e relativo fascicolo di misura/azione) e della relativa documentazione tecnica a corredo delle stesse se relativa a più progetti per distinte misure, deve essere presentata esclusivamente presso una delle sedi indicate nell'avviso pubblico (con priorità per

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Iannarilli



634 8 MAG. 2001

quelle dell'Assessorato all'Agricoltura), e che sarà poi la medesima struttura ad inviare all'Ufficio competente la documentazione di pertinenza;

CONSIDERATO che al fine di una razionale gestione degli interventi nonché del sistema procedurale e dei controlli è necessario che per ciascuna misura del PSR il medesimo soggetto richiedente può presentare esclusivamente un unico progetto, fermo restando la possibilità di inoltrare contestualmente più progetti relativi a distinte misure del PSR;

RITENUTO di consentire ai soggetti richiedenti che hanno presentato domande ai sensi del precedente avviso pubblico (DGR n. 2007/2000 - scadenza 28 febbraio 2001), istruite e ritenute non ricevibili (presentazione oltre i termini o presso sedi errate) o non ammissibili per carenza documentale, di ripresentare una nuova domanda ai sensi del presente avviso utilizzando l'apposito modello unico ed il relativo fascicolo di misura/azione, senza allegare a questi la documentazione tecnica già inoltrata ai sensi del precedente avviso pubblico, fermo restando che tale domanda ed il relativo progetto saranno istruiti, valutati ed eventualmente ricompresi nelle graduatorie di ammissibilità che saranno redatte con riferimento a questa nuova raccolta di domande;

CONSIDERATO che per quanto attiene ai prezzi da utilizzare per la verifica della congruità della spesa, ai criteri per il riconoscimento dei lavori in economia nonché per le tabelle ettaro-coltura da utilizzarsi nella misura I.1 per il calcolo della manodopera occorrente per lo svolgimento delle attività agricole si farà riferimento alle indicazioni riportate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2617 del 27 dicembre 2000 pubblicata sul BURL n. 2 del 20 gennaio 2001;

CONSIDERATO che per quanto attiene alle procedure di gestione, allo svolgimento dei procedimenti istruttori ed al relativo modello organizzativo, nonché per quanto concerne i criteri per definire le spese ammissibili, per lo svolgimento dei controlli, per le modalità con cui effettuare la selezione e formare le graduatorie e per procedere alla relativa concessione dei contributi (anticipazioni, Stati di Avanzamento dei Lavori, saldi finali), saranno applicate le disposizioni riportate nella richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 464 del 3 aprile 2001, che integrano quanto già indicato negli articoli dei relativi avvisi pubblici (DGR 2007/2000) riguardanti i "Criteri di ammissibilità", la "Valutazione delle domande", i "Criteri per la selezione delle domande", l' "Esito delle domande", l' "Erogazione dei contributi" ed i "Controlli e sanzioni";

CONSIDERATO che, con riferimento alla zonizzazione del PSR, ai comuni di classe I (pagg. 119-121 del sup. ord. n. 6 al BURL n. 25 del 09/09/2000) sono associate le "Aree protette di rilevante interesse agricolo", con limitazione al solo territorio ricompreso all'interno della stessa area protetta, tenuto conto che per "Aree protette di rilevante interesse agricolo" si intendono le aree protette, i parchi naturali regionali e nazionali, le riserve naturali regionali e nazionali, i monumenti naturali, i parchi urbani e quelli suburbani, nonché i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), riportate nell'allegato n. 5 del PSR (pagg. 417-423 del sup. ord. n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2000), in corrispondenza delle quali è riportata la dizione "rilevanza agricola";

TENUTO CONTO che per l'individuazione delle "Aree protette di rilevante interesse agricolo" sono stati utilizzati moderni strumenti cartografici, in dotazione al Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.) del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, basati su sistemi informativi territoriali, tramite i quali è stato possibile effettuare analisi comparate di vari tematismi, tra cui quello relativo all'uso del suolo (classe Corine Land Cover) e che la rilevanza agricola di ciascuna area protetta, S.I.C. o Z.P.S. è stata attribuita quando dall'analisi della copertura del suolo o più esattamente dall'individuazione delle superfici destinate ad attività agricole, definite sulla base dei codici e dei parametri riportati dal sistema informativo della Comunità Europea "Corine Land Cover", è risultato che la superficie ad uso agricolo oltrepassa il 15% di quella totale, intesa come superficie complessiva dell'area protetta;

ATTESO che, a differenza di quanto effettuato in fase di prima definizione della zonizzazione e riportato nel citato allegato 5 al PSR, le aree protette possono essere classificate di "rilevante interesse agricolo" non solo per l'intera superficie da ciascuna interessata, ma anche per parti della stessa, fermo restando che le verifiche istruttorie da eseguirsi in tal senso dovranno prendere a riferimento i medesimi criteri, codici e parametri già utilizzati nelle analisi eseguite, in fase di prima definizione della zonizzazione, sull'intera superficie dell'area protetta e che la superficie minima da esaminare deve estendersi a tutta la superficie territoriale del Comune oppure a parte di esso qualora l'area protetta copre solo una porzione del territorio comunale;

RITENUTO di effettuare dei riscontri istruttori supplementari limitati a porzioni di territorio di area protetta per verificare se esistono i presupposti per una riclassificazione di tale parte dell'area protetta e che tali verifiche istruttorie, previa richiesta, potranno effettuarsi anche prima della presentazione della domanda di contributo, fermo restando che tali riscontri e verifiche non recano alcuna modifica alla zonizzazione del PSR, ossia il comune ove ricade l'area

IL DIRETTORE

Dr. Armando Ferlicca

Assessore

per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Iannarilli

634 = 8 MAG 2001

interessata mantiene la sua posizione originaria nell'ambito delle cinque classi di zone del PSR, mentre sono associate alle zone di classe I le sole superfici del territorio comunale incluse nella suddetta "Area protetta di rilevante interesse agricolo";

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche o integrazioni al PSR, per la cui richiesta e relativa approvazione saranno espletate le procedure formali previste a livello comunitario, e che per alcune di queste, anche sulla base di intese informali intercorse con i Servizi della Commissione Europea, esistono i presupposti per la loro ammissibilità;

CONSIDERATO che in base alle predette intese informali appare proponibile prevedere interventi nel settore degli allevamenti degli struzzi e della coltivazione, lavorazione e commercializzazione delle piante officinali, consentendo in questi casi anche investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva, ed inoltre che, per quanto concerne il comparto produttivo dell'uva da tavola possono essere ammessi gli interventi già previsti nel settore ortofrutticolo ma senza che gli stessi comportino un aumento della capacità produttiva, mentre per quanto riguarda il comparto dell'olivo da mensa, che per lo stesso dovranno applicarsi le medesime condizioni già previste per il settore olivicolo;

RITENUTO di consentire la presentazione di domande riguardanti tipologie di interventi che saranno oggetto di successiva richiesta di modifica, subordinando all'approvazione ed alla relativa entrata in vigore della stessa l'ammissibilità delle istanze e dei progetti;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;

all'unanimità

DELIBERA

in relazione a quanto specificato nelle premesse

1. di consentire la presentazione di nuove domande e progetti per le misure del Piano di Sviluppo Rurale di seguito specificate:

- I.1 Investimenti nelle aziende agricole
- I.3 Formazione
- I.4 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- II.1 Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini
- II.2 Azione S1, Incentivazione delle attività turistiche
- II.3 Miglioramento commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità
- II.4 Gestione delle risorse idriche
- II.5 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura
- II.6 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
- II.8 Miglioramento fondiario
- III.1 Misure agroambientali - Azione F.8 Tutela della biodiversità animale
- III.3 Imboschimento delle superfici agricole
- III.4 Altre misure forestali
- III.5 Tutela dell'Ambiente in relazione all'agricoltura, alla selvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali;

2. la scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande è fissata alle ore 18 del 2 luglio 2001;

3. per le condizioni, le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande e dei progetti, da parte dei soggetti interessati, si farà riferimento alle disposizioni recate negli avvisi pubblici di ciascuna misura di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2007 del 26 settembre 2000, tenendo conto delle specificazioni operative intervenute successivamente alla approvazione della stessa che di seguito saranno richiamate, nonché di ulteriori disposizioni definite con la presente deliberazione;

4. per quanto concerne la misura III.1 "Misure agroambientali" è possibile procedere esclusivamente alla presentazione di nuove domande per l'adesione all'azione F.8 "Tutela della biodiversità animale" al fine di assoggettare ad impegno animali appartenenti ad una o più delle razze di seguito specificate:

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Iannarilli

634 - 8 MAG. 2001

- equini: "Tiro Pesante Rapido (TPR)", "Tolfetano" e "Maremmano"
- bovini: "Maremmana".

L'ammissibilità delle domande è subordinata alla definitiva approvazione e pubblicazione della proposta di regolamento comunitario che, in via transitoria fino al 31/12/2001, prevede l'istituzione di un regime di sostegno e la relativa corresponsione di aiuti anche a favore di tali razze, non riconosciute ammissibili in fase di prima approvazione del PSR;

AGRICOLTURA E MONDO RURALE

5. di prevedere, sulla base delle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 649/2001 della Commissione Europea del 30 marzo la possibilità, per i richiedenti che hanno inoltrato domanda iniziale per l'adesione alla misura III.1 (Misure Agroambientali) o di aggiornamento degli impegni assunti ai sensi del reg. (CEE) n. 2078/92, di poter ridurre del 20% il rapporto UBA/SF (Superficie Foraggiera), esclusivamente per l'annualità 2001;
6. per la presentazione delle domande la modulistica (modello unico, fascicolo di misura/azione ed allegati tecnici) è quella già utilizzata nel precedente avviso pubblico, disponibile anche sul sito Internet dell'Assessorato (<http://regione.lazio.stm.it>), con l'eccezione della misura III.1 - Azione F.8 per la quale dovrà essere utilizzato il modello di domanda nazionale reso disponibile dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) e reperibile presso le sedi periferiche del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale (Uffici Speciali Decentrati dell'Agricoltura);
7. nel caso di domande riguardanti più progetti relativi a diverse misure, l'inoltro deve essere effettuato esclusivamente presso una delle sedi indicate nell'avviso pubblico (con priorità a quelle facenti capo all'Assessorato all'Agricoltura), tenuto conto che sarà poi la relativa struttura dipartimentale ad inviare all'Ufficio competente la documentazione di pertinenza;
8. di prevedere che il medesimo soggetto richiedente può presentare, per una misura del PSR, esclusivamente un unico progetto, fermo restando la possibilità di inoltrare contestualmente più progetti relativi a distinte misure del PSR;
9. di consentire ai soggetti richiedenti che hanno presentato domande, ai sensi del precedente avviso pubblico (DGR n. 2007/2000 - scadenza 28 febbraio 2001), istruite e ritenute non ricevibili o non ammissibili per carenza documentale, di ripresentare una nuova domanda ai sensi del presente avviso pubblico (modello unico e relativo fascicolo di misura/azione) senza allegare a questa la documentazione tecnica già inoltrata nel precedente avviso, fermo restando che tale domanda ed il relativo progetto saranno istruiti, valutati ed eventualmente ricompresi nelle graduatorie di ammissibilità che saranno redatte con riferimento a questa nuova raccolta di domande;
10. per i prezzi da utilizzare per la verifica della congruità della spesa, per i criteri per il riconoscimento dei lavori in economia nonché per le tabelle ettaro-coltura da utilizzarsi nella misura I.1 per il calcolo della manodopera occorrente per lo svolgimento delle attività agricole, si farà riferimento alle indicazioni riportate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2617 del 27 dicembre 2000 pubblicata sul BURL n. 2 del 20 gennaio 2001;
11. per le procedure di gestione, lo svolgimento dei procedimenti istruttori ed il relativo modello organizzativo, nonché per quanto concerne i criteri per definire le spese ammissibili, per lo svolgimento dei controlli, per le modalità con cui effettuare la selezione, formare le graduatorie e procedere alla relativa concessione dei contributi (anticipazioni, Stati di Avanzamento dei Lavori, saldi finali), saranno applicate le disposizioni riportate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 464 del 3 aprile 2001, che integrano quanto già indicato negli articoli dei relativi avvisi pubblici (DGR 2007/2000) riguardanti i "Criteri di ammissibilità", la "Valutazione delle domande", i "Criteri per la selezione delle domande", l' "Esito delle domande", l' "Erogazione dei contributi" ed i "Controlli e sanzioni";
12. la zonizzazione del PSR prevede che ai comuni di classe I possono essere associati i territori delle aree protette di "rilevante interesse agricolo", che possono essere classificate come tali non solo per l'intera superficie da ciascuna interessata, ma anche per parti della stessa, fermo restando che le verifiche istruttorie da svolgere per questa eventuale rideterminazione dovranno prendere a riferimento i medesimi criteri, i codici ed i parametri già utilizzati nelle analisi eseguite nella fase di prima definizione della zonizzazione sull'intera superficie dell'area protetta e che inoltre, la superficie minima da esaminare deve estendersi a tutta la superficie territoriale del Comune oppure a parte di esso qualora l'area protetta copre solo una porzione del territorio comunale;
13. le eventuali verifiche istruttorie supplementari per riscontrare se sussistono, sulla base di quanto indicato al capoverso precedente, i presupposti per una riclassificazione di una parte dell'area protetta possono essere effettuate, previa richiesta, anche prima della presentazione della domanda di contributo, fermo restando che tali riscontri e verifiche non recano alcuna modifica alla zonizzazione del PSR, ossia il comune ove ricade l'area

AGRICOLTURA E MONDO RURALE

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

lu
 Assessore
 per le Politiche dell'Agricoltura
 Antonello Iannarilli

634 = 8 MAG. 2001

COLLE EMMA

interessata mantiene la sua posizione originaria nell'ambito delle cinque classi di zone del PSR, mentre sono associate alle zone di classe I le sole superfici del territorio comunale incluse nell' "Area protetta di rilevante interesse agricolo";

14. di consentire, per quanto concerne la misura I.1 "Investimenti aziendali", la presentazione anche di domande relative ai seguenti allevamenti e coltivazioni:

- allevamenti degli struzzi con investimenti che comportano anche un aumento della capacità produttiva;
- piante officinali con investimenti che comportano anche un aumento della capacità produttiva;
- uva da tavola, per la quale possono essere ammessi gli interventi già previsti nel settore ortofrutticolo ma senza aumento di capacità produttiva;
- olivo da mensa, con interventi da realizzarsi nel rispetto delle medesime condizioni e tipologie definite per il settore olivicolo da olio.

L'ammissibilità delle domande relative ai suddetti comparti produttivi sarà subordinata all'approvazione ed alla relativa entrata in vigore della richiesta di modifica.

15. di consentire, per quanto concerne la misura I.4 "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", la presentazione anche di domande relative ai seguenti comparti produttivi:

- carne di struzzo nel rispetto delle medesime condizioni già previste per il comparto avicolo;
- piante officinali, con investimenti che comportano anche un aumento della capacità produttiva, tenuto conto di quanto previsto per i settori produttivi che presentano spiccato carattere di "nicchia";
- uva da tavola, per la quale possono essere ammessi gli interventi già previsti nel settore ortofrutticolo ma senza che gli stessi comportino un aumento della capacità produttiva;
- olive da mensa, con interventi da realizzarsi nel rispetto delle medesime condizioni e tipologie definite per il settore delle olive da olio.

L'ammissibilità delle domande relative ai suddetti comparti produttivi sarà subordinata all'approvazione ed alla relativa entrata in vigore della richiesta di modifica.

16. di rinviare ad uno specifico provvedimento la raccolta di nuove domande per la misura I.2 "Insediamento giovani agricoltori".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Jannarilli

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

COLLE EMMA

8 MAG 2001